



Decreto 30 agosto 2004 n.112

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Regolamento sulle modalità di rimborso delle spese di viaggio per gli studenti che frequentano Istituti Scolastici fuori territorio

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 10 e 16, ultimo comma, della Legge 21 gennaio 2004 n. 5;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 agosto 2004 n.11;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo unico

A modifica dell'articolo 10 della Legge 21 gennaio 2004 n. 5, gli studenti frequentanti corsi di studio in istituti scolastici fuori territorio raggiungibili quotidianamente, per beneficiare delle agevolazioni di cui al medesimo articolo 10, devono farne richiesta alla Consulta per la Pubblica Istruzione, presentando apposita domanda, entro il 30 novembre di ciascun anno, presso l'Ufficio Diritto allo Studio del Dipartimento Istruzione, Università, Istituti Culturali e Informazione, corredata della copia dell'abbonamento direttamente effettuato con il vettore che esegue il servizio.

Il rimborso delle spese di trasporto, dedotta la quota a carico dello studente, sarà disposto con provvedimento della Consulta per la Pubblica Istruzione e verrà liquidato con scadenza trimestrale, a partire dal mese di dicembre.

E' consentita anche la presentazione dell'abbonamento e il suo conseguente rimborso, in un'unica soluzione, entro i 20 giorni successivi al termine delle lezioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2004/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Paolo Bollini - Marino Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Loris Francini